Responsabilita' civile

Rami vari

La tua polizza Numero 502088818

Contraente F.I.M.A.A.

La tua Agenzia Agenzia di MI CLIENTI DIRETTI AZIENDE - FP

P.ZZA TRE TORRI 3, 20145 MILANO

Telefono E-mail

Area Personale www.allianz.it/areapersonale

Per consultare in ogni momento le informazioni relative alla tua polizza,

alle scadenze e ai sinistri

Servizio Clienti

Pronto Allianz — 800-68-68-68

Per qualsiasi informazione, chiarimento o supporto







Elenco documenti

Si consegnano al cliente i seguenti documenti

- Condizioni di assicurazione
- Allegato 3 Informativa sul distributore
- Allegato 4 Informazioni sulla distribuzione del prodotto non-IBIP
- Scheda di Polizza

La presente copertina non costituisce parte del contratto.

.....

Allianz per te

La tua Area Personale sul web è ancora più ricca e aggiornata, per consultare in ogni momento la tua posizione assicurativa, e i principali documenti contrattuali.

Per accedere collegati al sito Allianz.it, registrati nella sezione "Area Personale", richiedi le tue credenziali di accesso e scopri tutte le novità a te dedicate.





Allianz S.p.A.-Sede Legale Piazza Tre Torri, 3-20145 Milano-Telefono +39 02 7216.1-Fax +39 02 2216.5000 allianz,spa@pec allianz.i+CF, Reg. Imprese MI n.05032639063-Rapp. Gruppo IVA Allianz P.IVA n.01333250320 Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.-Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz Albo Gruppi Ass.n.018-Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE Monaco-Cod.01

Codice di autorizzazione: 7Y07W51172

Agenzia: 10601

MI CLIENTI DIRETTI AZIENDE - FP

Scheda di Polizza

Contraente - Assicurato

Ragione Sociale: F.I.M.A.A.

Codice fiscale/Partita IVA: 97056040583 Indirizzo: P.ZZA GIUSEPPE GIOACHINO BELLI 2 C.A.P.: 00153 Città: ROMA (RM)

Durata

Decorrenza: dalle ore 24:00 del 01/01/2023 Scadenza: ore 24:00 del 01/01/2025

Durata: anni 2 / mesi 0 / giorni 0

Al presente contratto viene applicata la deroga al tacito rinnovo.

Clausola "Proroga termini di pagamento del Premio"

A parziale deroga di quanto previsto in polizza in riferimento al pagamento del premio e quindi all'effetto della copertura assicurativa, si conviene quanto segue:

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza. La prima rata di premio dovrà essere pagata entro il 30mo (trentesimo) giorno successivo a tale data.

Se il pagamento della prima rata di premio non sarà effettuato entro detto termine, l'assicurazione resterà sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento.

Sezioni operanti e dettaglio premi (importi espressi in euro)

Sezioni per l'Assicurato - F.I.M.A.A. R.C. generale Totale

Premio

Importo annuo comprensivo delle imposte:

Periodicità del pagamento: Annuale

Importo alla firma:


Prossima data di pagamento: 01/01/2024

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on line*, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
- 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Altri estremi contrattuali

Contratto: nuovo Prodotto: MODELLO GENERICO RC





Scheda di Polizza

Composizione del premio alla firma (importi espressi in euro)

Ramo di garanzia	Imp. Prima rata (1)	Aliquota Imposta	Importo Imposte	lmporto lordo alla firma
R.C. generale				
Totali				

⁽¹⁾ Se è previsto il pagamento frazionato e/o se a fronte del presente contratto sono stati applicati degli sconti per la prima annualità, l'imponibile di prima rata è comprensivo del costo per pagamento frazionato ed è al netto degli sconti.

Composizione del premio rate successive (importi espressi in euro)

Ramo di garanzia	Importo Imponibile di rata	Aliquota Imposta	Importo Imposte	Importo lordo di rata
R.C. generale				
Totali				

Condizioni di assicurazione

.

Altre Condizioni/Precisazioni

POLIZZA ASSICURATIVA TRA FIMAA (CONTRAENTE) E ALLIANZ SPA (COMPAGNIA ASSICURATRICE)

PER LA RESPONSABILITA' CIVILE, RCT e RCO DELLE IMPRESE ISCRITTE E ISCRIVENDE (ASSICURATI) AI SOCI FIMAA: FIMAA-ASSOCIAZIONI TERRITORIALI (FIMAA-FIA Federazioni Autonome Territoriali / FIMAA-FIG Federazioni Gestite Territoriali / FIMAA-FIS Sindacati Interni Territoriali)

La presente polizza sostituisce e va in continuità di copertura con il contratto n. 68531000.


PARTE I - FRONTESPIZIO DI POLIZZA ASSICURATIVA - DICHIARAZIONI

ART. 1 - Ragione Sociale della Società assicuratrice, di seguito indicata anche come Società :

ALLIANZ Spa Piazza Tre Torri n.3 - 20145 Milano P.IVA/CF 05032630963

Art. 2 - Ragione Sociale della Contraente, di seguito indicata anche come FIMAA o Federazione

FIMAA - Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari Sede Sociale e Legale in Piazza Giuseppe Gioachino Belli n. 2 - 00153 Roma CF. 97056040583 In persona del Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore.





Scheda di Polizza

ART. 3 - RC Responsabilità Civile Professionale - RCT Responsabilità Civile Terzi - RCO Responsabilità Civile Dipendenti/Collaboratori

Per responsabilità civile professionale si intende quella connessa all'attività di impresa professionalizzata, di cui all'art.3 della presente Polizza e di cui alle Circolari Ministeriali (Ministero Attività Produttive) n.515950 e n.503649, rispettivamente del 18 dicembre 2011 e del 27 marzo 2002, relativa in genere, non esaustivamente, a negligenze ed errori professionali, comprensiva della garanzia per negligenze ed errori dei dipendenti/collaboratori e di dolo dei dipendenti/collaboratori, così come meglio specificata nella Parte III della presente Polizza; per responsabilità civile terzi si intende quanto specificato nella Parte IV della presente Polizza; per Responsabilità verso Dipendenti/Collaboratori si intende quanto specificato nella Parte IV della presente Polizza.

ART. 4 - Massimali

RC Responsabilità Civile Professionale: vedi Parte III della presente Polizza.

RCT Responsabilità Civile Terzi e RCO Responsabilità Civile Dipendenti/Collaboratori: Vedi Parte IV della presente Polizza. I massimali indicati nelle parti della presente polizza qui sopra indicate rappresentano il limite del risarcimento a carico della Società per ciascuna Impresa Iscritta (Assicurato) ai Soci FIMAA: FIMAA Associazioni Territoriali per ogni anno assicurativo, dal 1º gennaio al 31 dicembre, per i rischi di cui alla presente polizza, secondo le modalità, i termini e le condizioni fissate per l'efficacia trala Societàela Contraentenella presente polizza, indipendentemente dal numero di sinistri denunciati dall'impresa iscritta (Assicurato) alla Società nello stesso periodo.

Nel caso in cui l'impresa iscritta (Assicurato) ai Soci FIMAA: FIMAA Associazioni Territoriali abbia già in essere, per i medesimi rischi, una altra polizza assicurativa, la presente opererà in eccesso.

Nel caso in cui l'impresa iscritta (Assicurato) ai Soci FIMAA: FIMAA Associazioni Territoriali non abbia già in essere alcuna altra polizza assicurativa, per i medesimi rischi, la presente opererà a primo rischio.


Nel caso in cui l'Impresa Iscritta (Assicurato) ai Soci FIMAA: FIMAA Associazioni Territoriali abbia già in essere altra polizza che non comprenda garanzie incluse nella presente polizza, quest'ultima opererà a primo rischio.

Le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'impresa iscritta (Assicurato) ai Soci FIMAA: FIMAA-Associazioni Territoriali sono da intendersi comprese nei suddetti massimali.

(...Omissis...)

ART. 6 - Efficacia territoriale

Si intende per essa il luogo fisico in cui si è svolta la mediazione o l'attività dell'Assicurato: Mondo Intero esclusi USA e Canada







Scheda di Polizza

PARTE II - DEFINIZIONI

Art. 7 - Definizioni

Di comune accordo le Parti attribuiscono alle seguenti espressioni il seguente significato:

Società: la Compagnia assicuratrice Allianz Spa.

Contraente: FIMAA Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari, di seguito indicata anche come FIMAA o Federazione, che stipula la presente polizza assicurativa nell'interesse e a favore delle Imprese Iscritte (Assicurati) ai Soci FIMAA: FIMAA-Associazioni Territoriali (FIA/FIG/FIS). Soci FIMAA: FIMAA-Associazioni Territoriali, di cui al vigente Statuto FIMAA: FIMAA-FIA Federazioni Autonome Territoriali / FIMAA-FIG Federazioni Gestite Territoriali / FIMAA-FIS (Sindacati Interni Territoriali).

Assicurati: le Imprese/Ditte/Società Iscritte e quelle Iscrivende, in attesa di approvazione della domanda di iscrizione, (Assicurati) ai Soci FIMAA: FIMAA-Associazioni Territoriali (FIA/FIG/FIS) che svolgano l'attività di impresa professionalizzata di servizio, così come meglio specificata al successivo punto "Attività d'Impresa/Ditta/Società Professionalizzata", oggetto del presente contratto, di seguito anche indicate come Imprese Iscritte, o più semplicemente Imprese. Per l'individuazione delle stesse alle scadenze di comunicazione degli Assicurati, la Società da atto di riconoscere quale strumento di raccolta dei dati degli Assicurati stessi il SIF-GETEF Sistema Informativo FIMAA-Gestione Tesseramento, così come operante in linea e on line all'atto di sottoscrizione della presente Polizza e in seguito con i suoi relativi aggiornamenti.

Attività d'Impresa/Ditta/Società Professionalizzata: attività d'impresa/Ditta/Società professionalizzata, svolta indistintamente secondo la tipologia giuridica di ditta individuale o società di persone o società di capitali, di servizio propria e connessa, anche in via strumentale e/o accessoria, con la qualità e qualifica di Agenzia Immobiliare, di Agenzia Merceologica, di Agenzia con mandato a titolo oneroso, di Agenzia in servizi vari, così come individuate dalla Legge n.39/1989, regolate dal Decreto Ministeriale n.452/1990 e sue seguenti Circolari Ministeriali applicative, nonché così come individuate dalla legge n.57/2001 e suo seguente Regolamento di Attuazione, nonché dalla legge n.59/2010 e suo Regolamento di Attuazione e/o dalle eventuali successive modificazioni e/o integrazioni legislative/amministrative ai qui citati provvedimenti, riferite all'attività e/o ai soggetti qualificati (dalle norme citate) come Agenti Immobiliari, Agenti Merceologici, Agenti Immobiliari con Mandato a titolo oneroso e Agenti in servizi vari.

Assicurazione: il presente contratto di assicurazione o contratto o polizza assicurativa o polizza.

Giorni: Ogni indicazione relativa al numero di giorni, dovrà intendersi, al fine del loro conteggio, come riferita a giorni lavorativi, sabato e festivi esclusi.

Danni: Morte o lesioni personali; distruzione o deterioramento di bene fisicamente determinati.


Introiti: ammontare dei compensi d'impresa al netto di IVA relativo all'esercizio precedente il periodo in cui ha effetto l'Assicurazione.

Leggi: qualora venga richiamata una Legge, norma legislativa o amministrativa, s'intendono operanti automaticamente anche le sue modificazioni e/o integrazioni e le sue variazioni e/o implementazioni.

Perdita patrimoniale: Ogni pregiudizio economico causato a terzi che non sia l'effetto o la conseguenza diretta o indiretta di danni a cose e/o persone.

Ai fini della presente polizza, non sono considerate perdite patrimoniali i corrispettivi (ad esempio: provvigioni) che l'Assicurato abbia riscosso e che sia tenuto a restituire ai propri clienti in conseguenza del totale e/o parziale inadempimento da parte dei servizi di impresa professionalizzata definiti nella presente polizza.

Prestatori di lavoro: Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio imprenditoriale/professionale dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e di contratti d'opera e di appalto e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi borsisti, stagisti e tirocinanti.







Scheda di Polizza

Richiesta di risarcimento: Qualsiasi richiesta scritta di risarcimento presentata da qualsiasi persona od organizzazione nei confronti dell'Assicurato per perdite patrimoniali o danni per i quali sia prestata l'assicurazione.

Atto illecito: Qualsiasi reale o presunta infrazione ai propri doveri per: negligenza, errore, dichiarazione inesatta od omissione commessa esclusivamente nello svolgimento, o a causa del mancato svolgimento, di servizi di impresa professionalizzata.

Sinistro:

Parte III - Responsabilità Civile Professionale: la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione; Parte IV - Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro: il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'Assicurazione e dal quale è derivato il danno.

PARTE III - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

Art. 8 - Oggetto dell'assicurazione


La Societàsi obbliga a tenere indenne l'Assicurato dalle perdite patrimoniali (capitale, interessi e spese) involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a cagione di un atto illecito commesso nell'esercizio dell'attività di impresa/Ditta/Società professionalizzata inclusi, ma non limitati a :

- compravendita e permuta di immobili, negozi, capannoni, attività artigianali, commerciali ed industriali e agricole;
- stipulazione di contratti di locazione e affitto, amministrazione e gestione di patrimoni immobiliari e unità immobiliari;
- rappresentanza nelle attività di mediazione di una delle Parti per gli atti relativi all'esecuzione del contratto ai sensi dell'art.1761 c.c.;
- appalti di lavori e forniture concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili;
- stime, perizie e valutazioni commerciali;
- incarichi di natura giudiziale, ipotecaria e catastale connessi e nei limiti dell'esercizio della attività d'impresa professionalizzata;
- istruzioni di pratiche in materia di finanziamenti per compravendite immobiliari (se ciò è ammesso per legge) esclusa la mediazione creditizia;
- compravendita di merci in genere, compresi gli acquisti e le vendite coattive;
- interruzione e sospensione di attività di terzi in conseguenza dell'attività di mediazione o mandato che comporti la detenzione e/o custodia di cose immobili e la visita degli stessi;
- sanzioni di natura fiscale, multe e ammende inflitte a terzi.

Art. 9 - Garanzie aggiuntive sempre operanti

L'Assicurazione vale per :

- Dipendenti e/o Agenti e/o collaboratori e/o preposti e/o soci
- L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all' Assicurato per atto illecito commesso da ex soci dell' Assicurato, agenti e/o soggetti/imprese in genere e inquadrati anche con contratto di agenzia, con o senza riferimento ai CCNL del settore, collaboratori, anche occasionali, preposti, tirocinanti, stagisti, dipendenti dell' Assicurato;
- Dolo dei dipendenti e/o collaboratori





Scheda di Polizza

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all' Assicurato da fatto doloso di persone che, al momento del fatto, erano dipendenti e/o collaboratori dell' Assicurato.

- Lesioni personali e/o danni a cose

L'Assicurazione vale anche per gualsiasi richiesta di risarcimento per danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali, malattie o malori e per danneggiamenti a cose, compresi i danni agli immobili e relativi mobili di arredamento, quando tali danni siano conseguenza diretta di un atto illecito commesso dall' Assicurato, dai collaboratori, anche occasionali, preposti, tirocinanti, stagisti, dipendenti dell' Assicurato, nell'esercizio dell'attività di impresa/Ditta/Società professionalizzata come descritta nella presente polizza;

- Perdita di documenti

L'Assicurazione vale anche per la perdita, lo smarrimento, il danneggiamento o la distruzione, per qualunque causa, di documenti di proprietà dell'Assicurato, ovvero tenuti in custodia o deposito da questi direttamente o da taluna delle persone sopra menzionate.

Tale garanzia comprende: - la responsabilità civile derivante all'Assicurato a seguito di detti eventi; - il rimborso delle spese necessarie per la sostituzione o il restauro dei documenti dei terzi andati perduti, smarriti, danneggiati o distrutti, purché tali spese siano comprovate da fatture o note di debito. Ai fini di questa specifica garanzia per documento deve intendersi ogni genere di documenti pertinenti all'Attività dell'Impresa/Ditta/Società Professionalizzata prima definita, con esclusione dei titoli ed effetti al portatore fino ad una concorrenza massima di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno.

- Ingiuria e diffamazione

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato a cagione di ingiuria o diffamazione commesse da persone delle quali l'Assicurato deve rispondere, nell'esercizio dell'Attività di Impresa/Ditta/Società Professionalizzata.

Art. 10 - Inizio e termine della garanzia

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e/o suoi aventi causa, durante il periodo di efficacia del presente contratto o nei 90 (novanta) giorni successivi la scadenza contratto, purché sia in relazione ad un atto illecito commesso successivamente alla data di adesione del singolo assicurato al presente contratto e non oltre la data di scadenza dello stesso.

Qualora l'Assicurato abbia una propria analoga copertura assicurativa con altra Compagnia assicuratrice, la stessa opererà a primo rischio rispetto alla garanzia prestata dalla presente polizza.

Art. 11 - Esclusioni

L'Assicurazione non vale per :

a - Attività diversa

esercizio di attività diverse da quelle indicate nel presente Contratto, nonché attività concernenti operazioni in multiproprietà, cioè vendite in frazioni di tempo di un immobile nei casi di violazioni di leggi vigenti;

b - Titoli al portatore

qualsiasi sinistro conseguente a perdita, deterioramento o distruzione di denaro o di titoli al portatore;

c - Consiglio di Amministrazione

qualsiasi sinistro inerente l'attività svolta da Socio/Amministratore dell'Assicurato nell'ambito di incarichi di Consigliere D'Amministrazione di Società o Enti diversi dall' Assicurato;

d - Enti Pubblici/Authority di regolamentazione

qualsiasi sinistro derivante da azioni legali intentate, ordinanze intentate e/o imposte da qualunque tipo di Ente pubblico, statale, regionale o locale, e qualunque organizzazione e/o commissione e/o Authority pubblica e/o privata per il controllo dei servizi assicurati e della licenza per lo svolgimento degli stessi.

Questa esclusione non è applicabile relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento derivante dall'attività professionale assicurata effettuata dall'Assicurato per i succitati Enti pubblici e/o privati;





Scheda di Polizza

e - Rischio contrattuale puro

qualsiasi sinistro riconducibile a una:

- penalità contrattuale in genere
- sanzione, una multa o un'ammenda inflitta direttamente all'Assicurato
- irrogazione di sanzioni amministrative per le quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento.

f - Mancato pagamento di pigioni o affitti in genere

qualsiasi sinistro/richiesta di risarcimento derivanti dal mancato pagamento di pigioni o affitti in genere;

- g Qualsiasi sinistro/richiesta di risarcimento derivanti/e da:
- responsabilità previste dall'art.1762 c.c. Contraente non nominato;
- furto
- umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- proprietà, possesso, uso e guida di veicoli e imbarcazioni;

h - Garanzie prestate dall'Assicurato

qualsiasi sinistro/richiesta di risarcimento derivante da fideiussione (art. 1763 c.c.), garanzie prestate, clausole penali in genere, risarcimenti a carattere punitivo o esemplare, pene pecuniarie o altre situazioni che possano essere considerate non assicurabili per legge;

i - Atti dolosi

qualsiasi sinistro derivante da un atto di natura dolosa o fraudolenta. In presenza di un provvedimento giudiziale che riconosca l'Assicurato colpevole di uno o più fatti costituenti azione dolosa o fraudolenta, i costi di difesa anticipati dalla Società dovranno essere restituiti dall'Assicurato;

j - Richieste di risarcimento per eventi noti preesistenti

qualsiasi richiesta di risarcimento già presentata all'Assicurato prima dell'inizio del periodo di assicurazione o inerente a situazione o circostanze suscettibili di causare o di aver causato danni a terzi, già note all'Assicurato all'inizio del periodo di assicurazione in corso, ovvero già da lui denunciate al suo precedente Assicuratore.

k - Richieste di risarcimento da parte di Mediatori Merceologici

qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a contratti intermediati non provati per iscritto.

I - Esclusione giurisdizione USA e Canada

qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'Assicurato:

- in o sotto la giurisdizione di Stati Uniti, Canada o altri territori che ricadono sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada per attività svolte in quei territori;
- a seguito di deliberazione o per riconfermare una pronuncia giudiziaria ottenuta in qualsiasi tribunale o Corte degli Stati Uniti, Canada o altri territori che ricadono sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada.

m - Esclusione solidarietà

la garanzia è valida esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato/Assicurati con esclusione quindi della responsabilità che possa derivargli in via solidale da fatti direttamente riconducibili alla responsabilità di terzi.


Art. 12 - Limiti di indennizzo e franchigie RC Professionale

Il massimale successivamente indicato rappresenta il limite di risarcimento per RC professionale a carico della Società per ogni sinistro, per anno assicurativo e per assicurato, indipendentemente dal numero di sinistri denunciati alla Società nello stesso periodo.

- SOCIETA'/DITTE INDIVIDUALI: Euro 300.000,00 per sinistro/anno/assicurato
- SOCIETA' DI PERSONE: Euro 600.000,00 per sinistro/anno/assicurato
- SOCIETA' DI CAPITALI: Euro 1.800.000,00 per sinistro/anno/assicurato

La garanzia è prestata con una franchigia fissa ed assoluta a carico dell'Assicurato per sinistro dell'ammontare come di seguito specificato :

- SOCIETA'/DITTE INDIVIDUALI: Euro 250,00 per sinistro





Scheda di Polizza

- SOCIETA' DI PERSONE: Euro 500,00 per sinistro
- SOCIETA' DI CAPITALI: Euro 750,00 per sinistro

Si prende atto tra le Parti che i sinistri di importo inferiore alle suddette franchigie non verranno presi in carico dalla Società (protocollazione della pratica e contestuale chiusura senza seguito).

La Società si obbliga a risarcire con un massimale specifico per RC Professionale, i singoli Assicurati iscritti alla sezione Agenti Immobiliari, di cui all'ex Ruolo, di cui alla Legge n.39/89, se gli stessi risultano iscritti anche ad una delle ulteriori 3 sezioni, sempre di cui all'ex Ruolo, di cui alla Legge n.39/89, per ciascuna sezione di iscrizione, pari a:

- SOCIETA'/DITTE INDIVIDUALI: Euro 300.000,00 per ciascuna sezione
- SOCIETA' DI PERSONE: Euro 600.000,00 per ciascuna sezione
- SOCIETA' DI CAPITALI: Euro 1.800.000,00 per ciascuna sezione

Tali massimali si intendono in aggiunta a quelli previsti per RC Professionale di cui all'art. 12 della vigente polizza ed a quelli previsti per RCT e RCO di cui all' art. 17.

I predetti Assicurati potranno stampare il proprio Certificato Assicurativo per ciascuna sezione a cui sono iscritti con modalità informatica, attraverso la procedura informatica riconosciuta in polizza dalla Contraente e dalla Società.

La presente estensione vale per un numero massimo di Assicurati pari a 60 per ciascun anno di vigenza della polizza. Gli Assicurati interessati saranno comunicati dalla Contraente con elenco a parte, secondo le varie scadenze fissate in polizza.

PARTE IV - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE SEMPRE OPERANTI RCT-RCO

Art. 13 - Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) - Conduzione dei locali adibiti ad Uffici


La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per:

- danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, o potenziali clienti, durante il periodo di efficacia della polizza per:
- morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio e alla conduzione dei locali adibiti ad uffici e dipendenze (incluse le attrezzature ivi esistenti)
- danni fisici e/o materiali cagionati a terzi in occasione di accesso ad immobili e/o cantieri nello svolgimento dell'attività di impresa professionalizzata di cui alla presente polizza;

compresi i danni arrecati a terzi da: collaboratori, dipendenti e agenti in genere dell'imprenditore.

Ferme le esclusioni di cui all'Art.14 per RC Professionale della presente Polizza, s'intendono esclusi dalla presente garanzia i seguenti danni :

- alle opere edili in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori; ai beni e alle attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività aziendale;
- cagionati da macchine, merci, prodotti fabbricati, lavorati o in vendita, dopo la consegna a terzi; da opere e installazioni in genere dopo il loro compimento; conseguenti ad omessa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione e posa in opera;
- da circolazione su strade di uso pubblico o su quelle di uso areo o su quelle a queste equiparate di veicoli a motore; da impiego di aeromobili e da navigazione di natanti a motore;
- da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età:





Scheda di Polizza

- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- a cose in genere cagionati da assestamento o vibrazioni del terreno; derivanti da gelo, da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- derivanti da inosservanza di obblighi assunti per contratto;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- da amianto;
- da campi elettromagnetici;
- punitivi di qualungue natura;
- da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente per quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;
- derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

Art. 14 - Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO)

La Societàsi obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro così come prevista dal D.Lgs 276 del 10 settembre 2003 ed eventuali successive modifiche, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni, sofferti dai prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del codice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.


Non costituirà motivo di decadenza della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.

Relativamente alle Malattie Professionali, la garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro comprende i danni cagionati dalle malattie professionali riconosciute dall'INAIL, con esclusione di quelle cagionate da amianto e da sostanze radioattive. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo di efficacia dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro, di cui al successivo art. 17, rappresenta comunque la massima esposizione della Società :

- per più sinistri, che anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, che siano originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:





Scheda di Polizza

- per i prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali conseguenti all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato e dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa. L'esclusione del presente punto cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono ragionevolmente essere ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

per le malattie professionali che si manifestano dopo 18 (diciotto) mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro con l'Assicurato.

- per i soggetti diversi dai prestatori di lavoro con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- per i danni verificatisi in connessione con la detenzione o l'impiego di esplosivi;
- per i danni verificatisi in connessione con trasformazioni assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive:
- per i danni derivanti da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente per quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;
- per i danni da amianto;
- per i danni da campi elettromagnetici.

La Societàha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, e lo stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, senza ritardo, alla Società, l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Art. 15 - Committenza auto

La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi dell'art.2049 c.c., a titolo di risarcimento di danni, sia per lesioni a persone, sia per danni a cose o animali, involontariamente cagionati a terzi, compresi i trasportati dai suoi dipendenti o commessi o parasubordinati o collaboratori in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori o motocicli, che non siano di proprietà dell'Assicurato o ad esso intestati al PRA o concessi in usufrutto o locazione.


Art. 16 - Estensione Responsabilità Civile Responsabile Servizio di Sicurezza La garanzia assicurativa viene estesa alla responsabilità civile personale del Responsabile e degli addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al D.Lgs. 81/08 successive modificazioni ed integrazioni, purché tali mansioni siano svolte dall'Assicurato, dai Soci, dagli Amministratori, dai collaboratori familiari o dai dipendenti / collaboratori / preposti / parasubordinati dell'Assicurato stesso.

Art. 17 - Limiti di indennizzo RCT e RCO

Il massimale successivamente indicato, ulteriore rispetto a quello RC Professionale di cui all'art.12 della presente Polizza, rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni sinistro, per anno assicurativo e per assicurato, indipendentemente dal numero di sinistri denunciati alla Società nello stesso periodo per RCT e RCO.

- SOCIETA'/DITTE INDIVIDUALI: Euro 300.000,00 per sinistro/anno/assicurato
- SOCIETA' DI PERSONE: Euro 600.000,00 per sinistro/anno/assicurato
- SOCIETA' DI CAPITALI: Euro 1.800.000,00 per sinistro/anno/assicurato

La garanzia è prestata con una franchigia fissa ed assoluta a carico dell'Assicurato per sinistro dell'ammontare di seguito specificato:





Scheda di Polizza

- per RCT

SOCIETA'/DITTE INDIVIDUALI: Euro 250,00 per danni a cose SOCIETA' DI PERSONE: Euro 250,00 per danni a cose SOCIETA' DI CAPITALI: Euro 250,00 per danni a cose

- per RCO

per tutti: Euro 2.500,00 per danneggiato

Si prende atto tra le Parti che i sinistri di importo inferiore alle suddette franchigie non verranno presi in carico dalla Società (protocollazione della pratica e contestuale chiusura senza seguito).

Parte V - CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

Art. 18 - Contraenza.

La Contraente stipula la presente polizza a favore degli Assicurati, così come definiti nella Parte II alla voce Definizioni, punto Assicurati.

Art. 19 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati Terzi:

- a) il coniuge, i genitori dell'Assicurato nonché qualsiasi altra persona parente od affine con lui convivente
- b) le persone cui, ai sensi della presente polizza, compete la qualifica di Assicurato
- c) quando l'Assicurato sia una persona giuridica i soci, gli amministratori e le persone che si trovino con loro nel rapporto di cui alla lettera a).

Art. 20 - Durata di assicurazione

La presente polizza è stipulata per la durata di 2 (due) anni, con effetto dalle ore 00:00 del 1° gennaio 2023 e scadenza alle ore 00:00 del 1° gennaio 2025.

La Contraente è libera di recedere dalla polizza al termine del primo anno, con atti trasmessi alla Società con comunicazione a mezzo raccomanda a/r o a mezzo PEC, entro 60 giorni dalla data dell'01/01/2024.

Dopo il periodo di vigenza biennale, la polizza cesserà il suo effetto.

Art. 21 - Efficacia e decorrenza della garanzia e retroattività della stessa

L'efficacia e la garanzia decorrono secondo quanto segue:

01 Imprese Iscritte ai Soci FIMAA-Associazioni Territoriali già costituite e esistenti e operanti al 1º gennaio dell'anno di riferimento, indicate di seguito anche più semplicemente come IMPRESE COSTITUITE ISCRITTE o IMPRESE COSTITUITE :

IMPRESE COSTITUITE ISCRITTE ai Soci FIMAA-Associazioni Provinciali nell'anno precedente a quello di riferimento e assicurate ai sensi della presente Polizza o di altra Polizza sostituita dalla presente Polizza, anche se di altra Compagnia di Assicurazione :

- che rinnovano l'iscrizione entro e non oltre il 30 aprile dell'anno di riferimento, la copertura e l'efficacia decorrono retroattivamente dalle ore 00:00 del 1° gennaio dell'anno di riferimento;





Scheda di Polizza

- che rinnovano l'iscrizione dopo il 30 aprile dell'anno di riferimento, la copertura decorre dalle ore 00:00 del giorno successivo a quello del caricamento effettuato dal Socio FIMAA-Associazione Territoriale sul SIF/GETEF Sistema Informativo FIMAA/Gestione Tesseramento FIMAA.

IMPRESE COSTITUITE NON ISCRITTE ai Soci FIMAA-Associazioni Provinciali nell'anno precedente a quello di riferimento o negli anni precedenti a quello di riferimento :


- che si iscrivono entro e non oltre il 30 aprile dell'anno di riferimento, la copertura decorre retroattivamente dalle ore 00:00 del 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- che si iscrivono dopo il 30 aprile dell'anno di riferimento, anche dopo un solo anno di non iscrizione, la copertura decorre dalle ore 00:00 del giorno successivo a quello del caricamento effettuato dal Socio FIMAA-Associazione Territoriale sul SIF/GETEF Sistema Informativo FIMAA/Gestione Tesseramento FIMAA.
- Gli Assicurati potranno stampare il proprio Certificato Assicurativo con modalità informatica, attraversola Procedura Informaticariconosciuta in Polizza dalla Contraente e dalla Società.
- O2. Imprese Iscritte o Iscrivende ai Soci FIMAA-Associazioni Territoriali non costituite e esistenti e operanti al 1º gennaio dell'anno di riferimento, indicate di seguito anche più semplicemente come IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE ISCRITTE/ISCRIVENDE o IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE, che si iscrivono per la prima volta ai Soci FIMAA-Associazioni Territoriali, la copertura decorre :
- dalle ore 00:00 del giorno successivo a quello del caricamento effettuato dal Socio FIMAA-Associazione Territoriale, se trattasi di FIMAA-FIG o FIMAA-FIS, sulla PCP/SIF/GETEF Procedura Caricamento Provvisorio, prevista per la stampa del Certificato Assicurativo Provvisorio necessario alle imprese di nuova costituzione per la presentazione della pratica alla CCIAA di competenza provinciale/territoriale e presente sul SIF/GETEF Sistema Informativo FIMAA/ Gestione Tesseramento FIMAA;
- dalle ore 00:00 del giorno successivo a quello dell'iscrizione o della conferma/ratifica dell'iscrizione stessa da parte del Socio FIMAA-Associazione Territoriale, se trattasi di FIMAA-FIA, con contestuale Dichiarazione di Iscrizione dell'avvenuta sottoscrizione della Scheda di Adesione/Iscrizione della nuova Impresa alla FIMAA-FIA in questione con data certa di iscrizione e/o di conferma/ratifica dell'iscrizione stessa, con assunzione di responsabilità sulle dichiarazioni false o mendaci da parte del Presidente e Legale rappresentante della FIMAA-FIA in questione, rilasciata all'impresa iscritta per l'accensione della pratica alla CCIAA di competenza provinciale/territoriale ed inviata in copia alla Contraente FIMAA, utilizzando la procedura PCP-IDI/SIF/GETEF Procedura Caricamento Provvisorio-Invio Dichiarazione di Iscrizione, prevista per la stampa del Certificato Assicurativo Provvisorio necessario alle imprese di nuova costituzione per la presentazione della pratica alla CCIAA di competenza provinciale/territoriale e presente sul SIF/GETEF Sistema Informativo FIMAA/ Gestione Tesseramento FIMAA.

Quanto previsto dal presente capoverso può essere attivato dietro specifica richiesta della FIMAA-FIA interessata inviata alla Contraente FIMAA. Qualora non vi sia detta richiesta, la procedura da intendersi valida è quella di cui al capoverso precedente.

03. - Per le Imprese Costituite Iscritte ai Soci FIMAA-Associazioni Territoriali nell'anno precedente a quello di riferimento e assicurate ai sensi della presente Polizza o di altra Polizza sostituita dalla presente Polizza, anche se di altra Compagnia di Assicurazione che sono presenti sul SIF/GETEF alla chiusura della procedura alla data del 20 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento e che saranno, quindi, inserite nella procedura di PRE-CARICAMENTO TESSERAMENTO dell'anno di riferimento sul SIF/GETEF, la copertura decorre dalle ore 00:00 del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sempreché rinnovino l'iscrizione entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.

Art. 22 - Obblighi di comunicazione della Contraente degli elenchi degli Assicurati

La contraente FIMAA comunicherà direttamente alla Compagnia, per iscritto e/o su supporto magnetico e/o tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) gli elenchi degli Assicurati entro 20 giorni dalle seguenti scadenze:







Scheda di Polizza

- 28 febbraio di ciascun anno per la procedura di PRE-CARICAMENTO TESSERAMENTO sul SIF-GETEF a garanzia della decorrenza retroattiva per gli Assicurati, ai sensi della presente polizza o di altra polizza sostituita dalla presente polizza anche se di altro assicuratore;
- 30 aprile Scadenza I^ FASE TESSERAMENTO sul SIF/GETEF;

Entro 30 giorni dalla seguente scadenza:

- 20 dicembre - Scadenza II[^] FASE TESSERAMENTO sul SIF/GETEF.

Gli Elenchi saranno forniti direttamente alla Società con le Anagrafiche degli Assicurati, suddivisi per tipologia giuridica societària (società/ditta individuale - società di persone - società di capitali), secondo le risultanze dei dati presenti alle scadenze sul SIF/GETEF Sistema Informativo FIMAA/Gestione Tesseramento FIMAA.

La Società emetterà documento di incasso del premio relativo alle imprese iscritte ai Soci FIMAA-Associazioni Territoriali, inviandolo direttamente al Contraente. Il premio forfettario annuo anticipato si intende fissato in Euro 5.000,00 (cinquemilaeuro) a partire dalla data del 01/01/2023. La Contraente regolerà la corresponsione del premio calcolato alla Società al momento del ricevimento dei documenti stessi. Se la Contraente non adempie nei termini qui fissati alla regolazione del premio, la Società, fermo restando il suo diritto di agire in giudizialmente, non è obbligata per i sinistri relativi alle iscrizioni per le quali non è corrisposto il premio.

Art. 23 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto direttamente alla Compagnia, nel più breve tempo possibile, ai sensi dell'art.1913 c.c, e secondo i termini e le condizioni e le modalità concordate dalla Contraente e dalla Società con protocollo a parte relativo alla gestione dei sinistri.

Art. 24 - Arbitrato. Commissione Paritetica

In caso di divergenza tra le Parti sulla natura dell'errore professionale, sulle sue conseguenze e sull'ammissibilità a risarcimento del danno, l'Assicurato ha la facoltà di avviare l'arbitrato conferendo, con scrittura privata, mandato di decidere se siano dovuti risarcimenti a termini della presente polizza ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri di cui due sono nominati uno per parte.

La proposta di convocare il Collegio Arbitrale deve partire dall'Assicurato e/o dagli aventi diritto entro 30 (trenta) giorni da quello in cui è stata comunicata la decisione della Società e deve essere fatta per iscritto con indicazione del nome dell'arbitro designato, dopo di chela Societàcomunica all'arbitro dell'Assicurato entro 30 (trenta) giorni il nome dell'arbitro che a sua volta designa.

Il terzo arbitro viene scelto di comune accordo dai due arbitri di parte o, in caso di disaccordo espresso per iscritto dal Presidente della Contraente.

Nominato il terzo arbitro, questo stesso, convoca il Collegio Arbitrale invitando l'Assicurato ela Societàa produrre tutta la documentazione necessaria.

Il Collegio Arbitrale risiede presso la sede dell'Assicurato medesimo o, in alternativa ove ha sede legalela Contraente.


Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera l'arbitro da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze del terzo arbitro.

Le decisioni del Collegio Arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa di ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno degli arbitri si rifiuti di firmare il relativo verbale.

Ai fini dello svolgimento dell'incarico, le Parti s'impegnano a fornire al Collegio Arbitrale tutta la documentazione necessaria e a consentire ispezioni e audizione di testi.

Art. 25 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze sia in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.





Scheda di Polizza

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari a ¼ del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. 26 - Variazioni - Comunicazioni

Ogni variazione o modifica della presente polizza dovrà risultare da atto sottoscritto, anche come appendice, dalla Contraente e/o dall'Assicurato e dalla Società.

Tutte le comunicazioni della Contraente devono essere fatte per lettera raccomandata o PEC, all'indirizzo della Società. Le comunicazioni dell'Assicurato devono essere fatte secondo il protocollo sinistri sottoscritto dalla Contraente e dalla Società.

Parimenti ogni comunicazione della Società deve essere fatta per lettera raccomandata o PEC, all'indirizzo della Contraente. Le comunicazioni all'Assicurato della Società secondo l'indirizzo fornito dall'Assicurato stesso.

Art. 27 - Dichiarazioni dell'Assicurato - Aggravamenti del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione stessa, in base agli art. 1892,1893 e 1894 del Codice Civile.

L'Assicurato o la Contraente devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione in base all'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 28 - Casi di cessazione dell'assicurazione

Rispetto a ciascun Assicurato, l'assicurazione cessa automaticamente nei seguenti casi:

- 1.) fallimento dell'Assicurato
- 2.) decesso dell'assicurato
- 3.) cessazione da parte dell'Assicurato dell'esercizio della sua attività di impresa professionale con conseguente cancellazione dal Registro Imprese e/o dal REA presso la competente CCIAA.

Nella fattispecie di cui al punto 1. la presente garanzia cessa con effetto immediato.

Nella fattispecie di cui al punto 2., a favore dell'Assicurato cessato varrà una garanzia postuma di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di decesso dell'Assicurato.


Nella fattispecie di cui al punto 3., a favore dell'Assicurato cessato varrà una garanzia postuma di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di cessazione dell'attività professionale.

Pertanto, saranno tenute in garanzia tutte le richieste di risarcimento pervenute al'assicurato nel periodo di garanzia postuma, purché relative a fatti commessi prima dell'inizio della stessa.

Art. 29 - Garanzia a favore degli eredi dell'Assicurato

In caso di morte dell'Assicurato nel corso della durata del presente contratto, la copertura, nei modi e nei termini precisati nella presente polizza, opererà a favore degli eredi, purché questi ne rispettino, in quanto applicabili, tutte le condizioni.

Art. 30 - Altre assicurazioni





Scheda di Polizza

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, se ne esiste più di uno per lo stesso rischio e per la stessa garanzia, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile).

Art. 31 - Rischi esclusi

Purché sia provato che il danno è in rapporto causale con i seguenti eventi, sono esclusi i danni e le responsabilità che si verifichino o insorgano in occasione di:

- a.) guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare;
- b.) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c.) da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree queste equiparate, nonché da navigazione di natanti a motore o di impiego di aeromobili;
- d.) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti a : inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- e.) fatti commessi quando l'Assicurato si trovi, per motivi disciplinari, sospeso, inabilitato o destituito dall'Attività Professionale.

Art. 32 - Sanctions Limitations Exclusion Clause

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. 33 - Foro competente

Il foro competente è quello del luogo dove l'Assicurato ha la sede legale.

Art. 34 - Diritto di surrogazione

La Società è surrogata, fino alla concorrenza dell'indennizzo liquidato, in tutti i diritti di rivalsa dell'Assicurato.


Eccetto i casi di dolo, tali diritti non saranno fatti valere nei confronti delle persone elencate nell'apposito articolo disciplinante l'oggetto della copertura assicurativa, fatta salva diversa autorizzazione dell'Assicurato stesso.

Art. 35 - Estensione territoriale

La garanzia della presente Polizza si intende estesa all'Attività Professionale svolta nel Mondo Intero, salvo l'esclusione prevista all'Art. 6 della presente Polizza.

Resta inteso che l'Assicurazione è comunque regolata dalla leggi della Repubblica Italiana, alle quali si dovrà far riferimento per l'interpretazione della presente Polizza.

Art. 36 - Rinvio alle norme di legge





Scheda di Polizza

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme della legislazione italiana.

(...Omissis...)

Esclusione pandemie ed epidemie

Sono altresì esclusi i danni verificatisi a causa o per effetto diretto o indiretto di epidemie o pandemie.

Per epidemia si intende l'elevata diffusione, ben delimitata nello spazio e nel tempo, di una malattia infettiva, avente la stessa origine virale, su di una ampia collettività di individui.

Per pandemia si intende la diffusione di una malattia infettiva in più continenti, o comunque in vaste aree del mondo e in un altro paese o in una regione diversa da quella in cui il virus si è generato, con una sostenuta trasmissione da uomo a uomo.

La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'epidemia o della pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale e, comunque, si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica, purché siano riferibili a malattie infettive che si manifestino con la sintomatologia e fenomenologia dell'epidemia o della pandemia.

CORYZ82


Dichiarazioni del Contraente

Il Contraente dichiara:

- che al momento dell'emissione di questo contratto non sono in vigore altre coperture assicurative per i medesimi rischi garantiti dalla presente Polizza, ad eccezione di eventuali coperture assicurative cumulative offerte da associazioni, enti, societa';
- che non vi sono stati annullamenti o disdette di coperture assicurative aventi per oggetto i medesimi rischi garantiti dalla presente Polizza;
- che nel triennio precedente l'emissione di questo contratto si sono verificati sinistri causati da eventi in relazione ai rischi previsti dalla presente Polizza:


numero sinistri verificatisi: per un importo complessivo di

Il Contraente dichiara inoltre di non aver subito richieste di natura estorsiva, minacce a tal fine ovvero danni per finalità di ritorsione conseguente al rifiuto delle richieste.





Scheda di Polizza







Scheda di Polizza

Sottoscrizioni

Il sottoscritto Contraente dichiara:

- di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto:
 - il set informativo costituito da DIP Danni, DIP aggiuntivo Danni e Condizioni di assicurazione comprensive del glossario o, nei casi previsti dall' art. 27 del Regolamento IVASS 41/2018 e successive modificazioni e/o integrazioni, le Condizioni di assicurazione;
 - copia del documento "Informativa sul distributore" conforme all'allegato 3, del Regolamento IVASS n. 40/2018 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - copia del documento "Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP" conforme all'allegato 4 del Regolamento IVASS n. 40/2018 e successive modifiche e/o integrazioni;
- In caso di Assicurati diversi dal Contraente di impegnarsi a consegnare a ciascuno di essi la documentazione precontrattuale prevista ai sensi di legge e di fornire le informazioni previste dal GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 279/2016) in ordine al trattamento dei dati personali, esonerando così l'Intermediario ed Allianz S.p.A. da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla mancata ottemperanza a tali obblighi;
- fatta eccezione per il caso in cui le Condizioni di assicurazione prevedano la non applicabilità dell'aggravamento di rischio e l'esonero per il Contraente dall'obbligo di cui all'articolo 1898 del codice civile, di essere consapevole che in caso di aggravamento del rischio deve darne comunicazione scritta all'Impresa e che gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonchè la stessa cessazione della copertura assicurativa, ai sensi dell'articolo 1898 del codice civile;
- di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, le informazioni ed i dati forniti sono essenziali per la validità e l'efficacia del presente contratto e che l'Impresa presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio anche in base ad essi. Il Contraente dichiara inoltre che il presente contratto non contiene cancellature o rettifiche.

Sottoscritte	o il	, in		
	. Allianz S n Δ⁄	7.2		

Firma del Contraente/Delegato

Firma del Contraente/Delegato

Firma del Contraente/Delegato

per accettazione

Luogo: Roma

Data: 04/01/2023 17:11:01







Scheda di Polizza

Il sottoscritto Contraente dichiara inoltre:

di approvare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti disposizioni delle Condizioni di assicurazione:

Agli effetti degli artt.1341 e 1342 del codice civile, il sottoscritto, nella qualità di Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore della Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

Art.10 - Inizio e termine della garanzia

Art.11 - Esclusioni

Art.21- Efficacia e decorrenza della garanzia e retroattività della stessa

Art.22 - Obblighi di comunicazione della Contraente degli elenchi degli Assicurati

Art.24 - Arbitrato . Commissione Paritetica

	TAVERNA SANTINO Motivo:	
Firma del Contraente/Delegato	Luogo: Roma	auful
	Data: 04/01/2023 17:13:09	Y


di essere stato messo in condizione di assumere una decisione informata, avendo manifestato le proprie richieste ed esigenze assicurative così come riepilogate nel documento "Riepilogo delle RICHIESTE ED ESIGENZE ASSICURATIVE DEL CLIENTE" e avendo ricevuto dall'Intermediario le informazioni sul prodotto assicurativo.

Firma dell'Intermediario	<u> </u>	-

Firmato da: auful-TAVERNA SANTINO Motivo: Firma del Contraente/Delegato per accettazione

Luogo: Roma

Data: 04/01/2023 17:15:30







Allianz S.p.A.-Sede Legale Piazza Tre Torri, 3-20145 Milano-Telefono +39 02 7216.1-Fax +39 02 2216.5000 allianz.spa@pec.allianz.it-CF, Reg. Imprese MI n.05032630963-Rapp. Gruppo IVA Allianz P.IVA n.01333250320 Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.-Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz Albo Gruppi Ass.n.018-Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE Monaco-Cod.01

Appendice di Dichiarazione n. 112899793

Contraente: Sede Sociale: Partita IVA:	F.I.M.A.A. P.ZZA GIUSEPPE GIOACHINO BELLI 2 - 00153 ROMA (RM) 97056040583
Polizza n: Ramo: Agenzia: Codice Autorizzazione:	502088818 - Mid Corporate 14 - MODELLO GENERICO RC 10601 - MI CLIENTI DIRETTI AZIENDE - FP 7Y03679L85
Con la presente appendice che forn con effetto dalle ore 24.00 del 01/0	ma parte integrante della polizza sopraindicata, si prende atto tra le parti, 01/2023, di quanto segue:
a parziale deroga di quanto indicato decorre dalle ore 00.00 dell'01.01.	nella "Scheda di polizza" alla voce "Durata", si prende atto che la polizza 2023 e scade alle ore 00.00 dell'01.01.2025.
Fermo ed invariato il resto.	
Sottoscritto il , in	
Allianz S.p.A.	
Firma del Contraente/Delegato	Firmato da: TAVERNA SANTINO Motivo: per accettazione
	Luogo: Roma Data: 10/01/2023 12:01:43

122

stampata in data: 10/01/2023

